

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e

dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini

e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità

(DGR N. ... del ...)

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da nato/a a il e domiciliato/a ai fini del presente accordo di collaborazione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Direzione Lavoro, in attuazione della DGR. n. ... del

E

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di, nato/a a, il e domiciliato/a ai fini del presente accordo di collaborazione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore di Veneto Lavoro e pertanto al presente atto autorizzato.

Premesso che

Con provvedimento n. ... in data, esecutivo, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione, in collaborazione con Veneto Lavoro, delle attività previste dall'art. 9 della Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità" e dagli artt. 2 e 17 del Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3, mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 18, comma 1, lett. b), della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la realizzazione delle azioni in materia di parità retributiva, trasparenza retributiva e pari opportunità nel lavoro, complementari e integrative rispetto alle attività previste dalla DGR n. 682/2025, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 della Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 recante "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità" e agli artt. 2 e 17 del Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3:



a1bcd0f97



- interventi per promuovere conoscenza e consapevolezza sulle nuove norme in materia di trasparenza retributiva finalizzata alla parità retributiva;
- iniziative di promozione e valorizzazione del Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro, anche attraverso la diffusione di strumenti, buone pratiche ed esperienze maturate nell'ambito delle politiche regionali in materia di parità di genere e conciliazione e il coinvolgimento delle reti territoriali;
- lo sviluppo di nuove modalità di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento sui temi della parità retributiva, della trasparenza retributiva e della qualità del lavoro, rivolte ai diversi destinatari, con particolare attenzione alle imprese, agli uomini e ai giovani, anche attraverso iniziative territoriali e produzioni editoriali, audiovisive e digitali e nuove forme di partecipazione.

Le specifiche attività, la loro modalità di attuazione e i relativi destinatari sono definiti nel progetto esecutivo, di cui all'art. 17 del Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3 predisposto da Veneto Lavoro, d'intesa con la Regione del Veneto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

L'avvio delle attività è subordinato alla sottoscrizione del presente accordo e all'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività.

La Regione del Veneto e Veneto Lavoro concorrono alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo secondo le rispettive competenze.

La Regione del Veneto, attraverso la Direzione Lavoro si impegna a:

- a) definire, in collaborazione con Veneto Lavoro, gli indirizzi, le priorità, i destinatari e il calendario generale delle iniziative;
- b) assicurare il raccordo con le strutture regionali competenti e mettere a disposizione le informazioni e i contenuti istituzionali necessari alla realizzazione delle attività;
- c) assicurare il raccordo con le iniziative regionali in materia di parità di genere e pari opportunità, nonché con le esistenti certificazioni, attestazioni e altre forme di riconoscimento delle imprese e delle organizzazioni virtuose, da valorizzare nell'ambito delle attività;
- d) partecipare alla progettazione e realizzazione delle iniziative istituzionali e territoriali, anche mediante il coinvolgimento del proprio personale.

Veneto Lavoro si impegna a:

- a) concorrere alla progettazione delle iniziative, predisporre e aggiornare, d'intesa con la Regione, il progetto esecutivo di cui all'art 1;
- b) coordinare e realizzare gli interventi previsti dal progetto esecutivo di cui all'art. 1;
- c) svolgere l'analisi delle modalità di funzionamento del Registro e formulare proposte tecniche di miglioramento e integrazione, supportandone la valorizzazione;
- d) curare il monitoraggio delle attività e i relativi risultati e la predisposizione della relativa documentazione.

Le attività di cui all'art. 1 del presente accordo sono realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dal citato progetto esecutivo.

Entrambe le parti assicurano la conservazione della documentazione relativa alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per assicurare il coordinamento unitario delle attività la Regione costituirà un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Lavoro e di Veneto Lavoro per verificare periodicamente lo stato di attuazione delle attività, assicurare il raccordo tra le iniziative regionali e quelle realizzate da Veneto Lavoro e valutare eventuali esigenze di aggiornamento o rimodulazione del progetto esecutivo, nel rispetto dell'oggetto e delle risorse del presente accordo.

La partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri aggiuntivi a carico delle parti.



a1bd0f97



Art. 3 –Durata.

Il presente accordo ha durata di un anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogato, previo accordo tra le parti, per il tempo necessario al completamento delle attività previste, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Risorse e modalità di rendicontazione.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente atto sono quantificate in un importo massimo di € 125.000,00.

Le risorse sono trasferite dalla Regione del Veneto a Veneto Lavoro nel corso dell'esercizio 2026 in un'unica soluzione ad esecutività dell'impegno di spesa.

Le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della L.R. n. 3/2009, a copertura dei costi effettivamente sostenuti da Veneto Lavoro, direttamente imputabili e documentabili, per la realizzazione delle attività comuni previste dal progetto esecutivo.

Il trasferimento non remunera prestazioni rese alla Regione e non comprende margini di utile.

Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, Veneto Lavoro trasmette una relazione sui risultati conseguiti e un rendiconto analitico delle spese sostenute. Le somme non utilizzate sono restituite.

Art. 5 – Controlli concomitanti e recesso.

Il gruppo di lavoro di cui all'art 2 verifica l'andamento della gestione, attiva eventuali correttivi e propone gli eventuali aggiornamenti o rimodulazioni del progetto esecutivo. Le modifiche sono approvate dal Direttore della Direzione Lavoro, previa condivisione scritta con Veneto Lavoro, purché restino entro l'oggetto, gli indirizzi e l'importo massimo stabiliti dalla DGR n. del . Le modifiche che incidono su tali elementi sono sottoposte alla Giunta regionale.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno trenta giorni, assicurando, per quanto possibile, il completamento delle attività già avviate e la restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per le attività di cui è responsabile la Regione del Veneto, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8 maggio 2018 è il Direttore della Direzione Lavoro.

Per le attività di competenza di Veneto Lavoro, titolare del trattamento dei dati personali è Veneto Lavoro.....



a1bd0f97



Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Art. 7 – Foro competente.

Per ogni controversia le parti ricercano una soluzione concordata delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo. Laddove la controversia non risultasse definibile in via bonaria o amministrativa e dovesse insorgere lite tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo di collaborazione, la giurisdizione esclusiva spetta al Giudice Amministrativo, con competenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto, con sede in Venezia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 8 – Disposizioni generali.

Ciascuna parte sostiene i propri oneri organizzativi e amministrativi connessi alla partecipazione alle attività oggetto del presente accordo, fatti salvi i costi direttamente sostenuti da Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività e finanziati con le risorse di cui al presente accordo.

Le parti convengono che il presente accordo venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente accordo sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente accordo è redatto in numero di 4 fogli e composta da numero 8 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti digitalmente¹.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per l'Ente Veneto Lavoro

¹ Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012



a1bd0f97

